COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che è stata segnalato a sofferenza in Centrale Rischi per ritardi nei pagamenti relativi un contratto di prestito con carta di credito, attualmente estinto a seguito di un accordo a saldo e stralcio; le predette segnalazioni sono illegittime in quanto l'intermediario non ha provveduto a effettuare una valutazione complessiva preventiva della situazione patrimoniale del debitore da parte dell'istituto segnalante; inoltre, le segnalazioni non sono state precedute da informativa di imminente segnalazione a sofferenza.

L'intermediario eccepisce che il ricorrente risulta aver stipulato un contratto di prestito personale finalizzato con carta di credito, e utilizzabile solo ed esclusivamente per l'acquisto, su un noto sito di e-commerce, dei beni e/o servizi, attivata in data 29.09.2020, per un importo di € 1.500,00; il ricorrente non ha provveduto a versare le rate del contratto di finanziamento in questione, come si evince dalla situazione contabile; il ricorrente era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati sia nelle banche dati tenute dai SIC sia nella Centrale Rischi di Banca d'Italia; a seguito dei ripetuti mancati pagamenti, con raccomandata del 01.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile e dell'art. 10 del Regolamento Contrattuale, è

stata comunicata la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del finanziamento; in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto alla segnalazione "a sofferenza" del nominativo del ricorrente, come da raccomandata pari oggetto; peraltro, a seguito dei ritardi maturati il ricorrente ha richiesto e sottoscritto una proposta di saldo e stralcio, accettata dall'intermediario deducente in data 12.07.2023; in ragione dell'adempimento del suddetto accordo, ai sensi della normativa vigente, la posizione del ricorrente non è più visibile presso la Centrali Rischi; inoltre, innanzi a codesto Collegio penda altro ricorso avente a oggetto la cancellazione delle segnalazioni negative presenti negli archivi dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC); per ragioni di correttezza, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un unico e solo ricorso.

Parte ricorrente replica che le evidenze ex adverso prodotte dimostrano solo l'esistenza di ritardi nel pagamento delle rate; per converso, i documenti allegati al ricorso delineano un quadro della situazione patrimoniale del ricorrente opposta a quella propria della segnalazione "a sofferenza"; non risultano infatti altre segnalazioni dalla visura versata in atti; l'accordo a saldo e stralcio è successivo di pochi mesi alla segnalazione per cui è controversia; la raccomandata asseritamente recante l'informativa preventiva è successiva alla segnalazione stessa.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza "anche storica" in CR lamentandone l'illegittimità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Da tale visura emerge che dal mese di gennaio 2023 al mese di settembre 2023 la posizione debitoria del ricorrente è stata segnalata a "sofferenza"; le segnalazioni sono cessate nel mese di ottobre 2023. Dalle dichiarazioni delle parti emerge che le segnalazioni sono cessate a seguito dell'avvenuta esecuzione di un accordo a saldo e stralcio da parte del ricorrente. Di seguito si riporta la proposta del ricorrente, datata 19.06.2023, accettata dalla medesima convenuta in data 12.07.2023. L'intermediario afferma che le segnalazioni non sarebbero più visibili e nessuna evidenza viene versata in atti. In ogni caso, si rammenta che, secondo la Circolare 139/1991, "*il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di "prima informazione" si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora, in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza*" (cfr. Cap. I, Sez. I, par. 5.3.1).

Parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcuna informativa preventiva come prescritto dalla normativa vigente. Infatti si rammenta, che la Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede l'obbligo per gli intermediari di informare per iscritto il cliente (e gli eventuali garanti) in occasione della prima segnalazione a sofferenza (l'obbligo di informazione preventiva è stato introdotto per il consumatore con il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010). Tale obbligo è normativamente previsto dall'art. 125, comma 3, TUB, a mente del quale "*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*".

Orbene, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, l'invio dell'informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; la relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Roma, decisione 1927 del 27/02/2017). Sul punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, che con la decisione n. 4519/23 ha espresso il seguente principio di diritto: *«l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa».*

Nessuna richiesta di risarcimento è stata formalizzata dal ricorrente. Si richiama l'orientamento dei Collegi secondo cui «*l'assenza di una domanda risarcitoria priva di rilievo la questione relativa alla ricezione o meno, da parte del ricorrente, del preavviso di imminente segnalazione in Centrale Rischi*» (cfr Collegio di Roma, decisione n. 10194 del 16/04/2021).

Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per l'appostazione a sofferenza, si osserva che l'intermediario ha fornito le seguenti motivazioni per la valutazione di insolvenza: il mancato versamento delle rate del finanziamento, come si evince dall'estratto conto del debitore; l'avvenuta comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile e dell'art. 10 del Regolamento Contrattuale, della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del finanziamento; la sottoscrizione di una proposta di saldo e stralcio.

La resistente però non prova la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Invero, parte ricorrente al riguardo deduce che le evidenze ex adverso prodotte dimostrano solo l'esistenza di ritardi nel pagamento delle rate; dalla visura versata in atti non risultano altre segnalazioni; l'accordo a saldo e stralcio è successivo di pochi mesi alla segnalazione per cui è controversia; la raccomandata asseritamente recante l'informativa preventiva è successiva alla segnalazione stessa.

Per quanto riguarda i presupposti per l'appostazione a sofferenza, si riporta un estratto dalla già citata Circolare n. 139/1991 (20° Aggiornamento di ottobre 2021), cap. II, sez. II, § 1.5): 1.*5. Sofferenze -- Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. (...) La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.*

Orbene, innanzitutto e giusta la predetta regolamentazione, dopo la transazione intervenuta tra le parti, comporta ex se che *La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta* (*quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la*

situazione ad esso equiparabile); epperò la resistente non prova che l'annotazione non sia più visibile, dopo la transazione e quindi questo Collegio ritiene che, dopo la transazione, nessuna segnalazione sia più legittima.

Va però osservato che la domanda riguarda anche la cancellazione della segnalazione precedente, che la superiore regolamentazione così disciplina: *Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.* Pertanto va esaminata la legittimità della annotazione precedente l'accordo.

Orbene, se la predetta circolare evidenzia che *L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi*; e se l'intermediario deduce che "*il ricorrente era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati sia nelle banche dati tenute dai SIC sia nella Centrale Rischi di Banca d'Italia*"; sembra a questo Collegio che la banca non abbia dato corso alla disamina sollecitata dalla regolamentazione: a fronte, peraltro, di un debito di poco superiore al migliaio di euro; a ciò si aggiunga che la resistente non ha provato l'invio e la ricezione della lettera di decadenza dal beneficio della rateazione.

Conclusivamente, quindi, la segnalazione va ritenuta integralmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati indebitamente iscritti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI